

POTERE IMPERIALE E LEGGI BARBARICHE: IL *PACTUS LEGIS SALICAE**

La natura stessa della documentazione, nella quale dominano le testimonianze dei papiri, conduce gli studiosi, che si interrogano sul destino dei diritti e degli ordinamenti locali dopo il 212, molto lontano dalle province dell'Occidente romano e dalle loro variegate realtà¹. In queste regioni, in Africa, nelle Spagne e nelle Gallie², all'ordine giuridico romano non si sono mai contrapposti, come invece in Oriente, istituti, prassi e modelli negoziali, a volte, soprattutto questi ultimi, estremamente sofisticati, trasmessi e conservati da generazioni di notai, *pragmatikoi* e altri operatori del diritto, ovvero, come nel caso degli Ebrei, da un autentico ceto di interpreti della legge divina scritta e orale.

Occidente appare, inoltre, espressione senza dubbio generica. Alcune province, come la Baetica o altre aree della penisola iberica (gran parte della Tarraconensis), l'Africa proconsularis³, la Gallia Narbonensis, erano a tal punto romanizzate da risultare, per questo riguardo almeno, quasi indistinguibili dall'Italia. Ma in realtà più periferiche, come la Britannia o le regioni renane in genere, non investite a pieno dai processi di acculturazione inerenti ai modelli di organizzazione romano-italica ed estranee, perciò, alla diretta influenza del diritto imperiale, sopravvissero, sotto la maschera del *Reichsrecht*, sistemi di composizione delle liti non regolati dai principii fissati nelle loro opere dai giuristi e, nei rescritti, dalla cancelleria imperiale.

L'ordalia, per esempio, ha continuato a condurre per secoli un'esistenza oscura in specie nelle Gallie e in Bretagna. Ciò, molto meglio di una brutale e

* Questo breve contributo coincide esattamente, a eccezione delle note aggiunte successivamente, con il testo del mio intervento alla Tavola rotonda, tenuta il 15 maggio 2010, in occasione del Convegno: *Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V - VIII secolo)*. In questa sede mi limito a indicare alcune linee di indagine, sostanzialmente trascurate, a parte poche eccezioni (ricorderei, in particolare, Luca Loschiavo; vd., *infra*, nt. 14), dagli studiosi italiani del diritto tardo-antico. Si tratta, dunque, di meri spunti di ricerca da approfondire, se possibile, nei prossimi anni.

¹ Sul tema un quadro, anche bibliografico, in V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I - III d.C.)*. Una sintesi, Giappichelli, Torino 2009, pp. 138-151, 155-164; ID., *Das Bürgerrecht im römischen Kaiserreich*, LIT Verlag, Berlin - Münster - Wien - Zürich - London 2010, pp. 59 ss., 81 ss.

² Sul piano generale, senza poter, in alcun modo, approfondire un tema molto complesso, si deve rilevare che Roma, nelle province iberiche e nelle Gallie, come emerge, del resto, dagli statuti imposti alle comunità locali della Baetica, diffuse deliberatamente e con pieno successo il proprio diritto e i propri schemi istituzionali. Ciò emerge ancora una volta dalla lettura di un documento pubblicato recentemente: la *lex rivi Hiberiensis* di età adrianea. In argomento ampiamente D. Nörr, *Prozessuales (und mehr) in der lex ravis Hiberiensis*, in *ZRG* 125 (2008) pp. 108-188.

³ Anche in epoca tardo-antica, per quanto emerge dall'epistolario di Sant'Agostino e, in età vandala, dalle Tavole Albertini: a tal proposito una opportuna puntualizzazione nell'intervento di D. MANTOVANI in *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive*, D'Auria Editore, Napoli 2009, p. 396 ss., 411 ss. part., con bibl. e riferimenti alle fonti.

improvvisa recezione di consuetudini proprie degli invasori germanici⁴, potrebbe spiegare la sua sorprendente vitalità anche dopo la caduta dell'Impero in Occidente.

Un'osservazione di Soazick Kerneis⁵ appare, a tal proposito, senza dubbio pertinente. Il culto di Apollo Grannus (una divinità celtica identificata con l'Apollo greco e romano) era legato in alcuni templi gallici con la consuetudine dell'ordalia delle acque bollenti (*iudicium aenei* o *iudicium aquae ferventis*). Ciò è particolarmente evidente nel santuario, un enorme complesso cultuale, di Apollo a Grand in Lorena (i cui resti imponenti sono tuttora visibili). Un panegirista gallico nel 310, rivolgendosi al giovane Costantino non ancora cristiano, con un esplicito riferimento al culto di Apollo Grannus scriveva: 7(/6)21.7 «Ormai tutti i templi sembrano invocarti e soprattutto quello del nostro Apollo nelle cui acque ribollenti vengono puniti gli spergiuri (*periuria*), che tu più di ogni altro devi detestare»⁶.

Queste pratiche ordaliche – quantomeno a partire da Caracalla, che restaurò magnificamente il Tempio di Grand – sarebbero state utilizzate per amministrare la giustizia tra le truppe ausiliarie reclutate tra genti di origine germanica e celtica: l'ordalia delle acque bollenti avrebbe assicurato il trionfo della verità ogni volta che la giurisdizione militare imperiale avesse incrociato una norma irriducibile all'ordine giuridico romano o essa non volesse essere coinvolta in interminabili conflitti inter-tribali.

Le basi di una romanità volgare sarebbero state poste, dunque, già in età severiana. La lettura delle tavolette di defissione (*tabellae defixionum*) trovate a Bath in Inghilterra o in altre regioni dell'antica Bretagna e, in gran parte, databili tra la fine del II e la metà del IV secolo, lascia emergere un dato di grande interesse sul piano della comparazione linguistica⁷. Molte costruzioni latine, alcuni lessemi ritenuti, fino a tempi recenti, esclusivamente propri del *Pactus legis Salicae*⁸ (o di altre

⁴ È, quest'ultima, invece, l'ipotesi interpretativa seguita da R. BARTLETT, *Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal*, Clarendon Press, Oxford 1986, in una monografia che, nonostante i suoi indubbi meriti, ha rafforzato luoghi comuni, consolidati ormai da tempo, che andrebbero, invece, radicalmente riconsiderati.

⁵ S. KERNEIS, *Le chaudron des parjures. Rome, les barbares et l'ordalie*, in B. LEMESLE (a cura di), *La Preuve en Justice de l'Antiquité à nos jours*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2003, pp. 23-47. Vd. anche EAD., *Les ongles et le chaudron. Pratiques judiciaires et mentalités magiques en Gaule romaine*, in *RD* 83 (2005) pp. 155 ss.: l'ordalia non è una pratica soltanto barbara, ma una forma di giustizia volgare, che risente dell'influenza delle forme della procedura romana. Il processo di romanizzazione determina, in conseguenza, un nuovo uso delle tavolette di *defixio*, che, nel quadro della 'giurisdizione del dio', assumono quasi le funzioni di un libello introduttivo, ovvero quelle di una sorta di *delatio nominis*.

⁶ *Iam omnia te vocare ad se templa videantur praecipueque Apollo noster, cuius ferventibus aquis periuria puniuntur, quae te maxime oportet odisse.*

⁷ J.N. ADAMS, *British Latin: The Text, Interpretation and Language of the Bath Curse Tablets*, in *Britannia* 23 (1992) pp. 1-26. Molti materiali raccoglie il volume di R.S.O TOMLIN, *Tabellae Sulis: Roman Inscribed Tablets of Tin and Lead from the Sacred Spring at Bath*, Oxford University Committee for Archeology, Fasc. 1 of Monographs n. 16, Oxford 1988.

⁸ Vd. TH.J. RIVERS, *Laws of the Salian and Riparian Franks*, AMS Press, New York 1986; K. FISCHER DREW, *The Laws of the Salian Franks*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1991; altra bibl. in O. GUILLOT, *La justice dans le royaume franc à l'époque mérovingienne*, in *Settimane del CISAM*, Spoleto 1995, II, p. 677. Sintetici, ma informati excursus sull'etnogenesi dei Franchi in W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani tra*

leggi barbariche), si leggono anche in questi documenti. Per esempio *baro* (nel significato di *ingenuus*) contrapposto a *mulier ingenua* (Eckhardt M.G.H. LLI 4.1, 1962, *Pactus legis Salicae* 31. §§ 1 e 2): *Si quis baronem de via sua ostaverit aut impinxerit, mallobergo via lacina hoc est DC denarios qui faciunt solidos XV culpabilis indicetur 2. Si quis mulierem ingenuam de via sua ostaverit aut impinxerit ...*⁹

Perdo (Eckhardt M.G.H. LLI 4.1, 1962, *Pactus legis Salicae* 27.19) in luogo di *amitto*¹⁰; ovvero *redimo* assieme a *sanguis* e *vita* (*sanguine et vita sua illud redemat*) nello specifico significato di riscattare una colpa con il proprio sangue e la propria vita. Tale costruzione si può senza dubbio comparare a *si quis ... de vita sua redimat* del *Pactus legis Salicae* (Eckhardt M.G.H. LLI 4.1, 1962, 32.5)¹¹.

Si è ipotizzato che il nucleo più antico del *Pactus legis Salicae* consista in un regolamento militare compilato, per le truppe ausiliare franche, attorno alla metà del IV secolo¹². Se queste congetture corrispondono al vero, cade uno dei postulati della Germanistica: l'intrinseca alterità e unitarietà del mondo germanico rispetto al romano. Al contrario, secondo l'impostazione senza dubbio dominante fino a tempi recenti e adesso riformulata, in un contesto che utilizza peraltro i più sofisticati strumenti dell'etnologia storica, da Karol Modzelewski¹³, la *lex Salica* sarebbe esclusivamente la trascrizione degli usi e dei costumi propri degli antenati. In questo quadro, allora, non dovremmo stupirci se alla ricerca razionale della verità si anteponesse una fede incondizionata nell'intervento divino.

In realtà, come si è, da qualche tempo, intuito, è molto più ragionevole immaginare che la procedura militare romana semplificata abbia potentemente

antichità e medioevo, Viella, Roma 2000, pp. 59-76; S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997, p. 84 ss. e P.J. GEARY, *Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa*, trad. it Carocci, Roma 2009, p. 118 ss.

⁹ Cfr. AÉ 1984, 620; AÉ 1994, 1112.

¹⁰ Cfr. AÉ 1982, 658.

¹¹ Cfr. AÉ 1929, 46 + AÉ 1929, 129 = AÉ 1931, 69.

¹² J.P. POLY, *La corde au cou: Les Francs, la France et la loi salique*, in *Genèse de l'État moderne en Méditerranée: Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations*, École française de Rome, Roma-Paris 1993, pp. 287-320. Secondo S. KERNEIS, *L'ancienne loi des Bretons d'Armorique. Contribution à l'étude du droit vulgaire*, in *RD* 73 (1995) p. 175 ss., i cosiddetti *Canones Wallici*, editi dal Wasserschleben nei *Penitenziali della Chiesa Occidentale*, dovrebbero identificarsi con un testo di legge profano redatto per i Bretoni dell'Armorica. Questa *lex* sarebbe stata compilata nell'*entourage* del *patricius* Ezio e promulgata nel 445 per ristabilire la pace tra i principali protagonisti della ribellione dei Bagaudi: i *gentiles* bretoni, soldati barbari installati da Roma nel *tractus Armoricanus*. Questa legge, allo stesso tempo una *lex data* romana e una legge etnica, era destinata a reggere la vita delle comunità barbare delle regioni del nord-ovest della Gallia, tra la Senna e la Loira. Essa tentava di risolvere, dal punto di vista del diritto militare romano, i delicati problemi di vicinato tra militari barbari e civili provinciali. Sul tema anche EAD., *Morte moriatur. La peine capitale chez les Bretons d'Armorique à la fine de l'Antiquité*, in *RD* 79 (2001) pp. 331-345. Un quadro più generale in EAD., *Les premiers vassaux*, in *Histoire générale des systèmes politiques*, dirigée par M. Duverger et J.F. Sirinelli, *Les foedalties*, sous la direction de E. Bournazel – J.P. Poly, PUF, Paris 1998, pp. 34-46.

¹³ K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei Barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 54 ss. part. A questo volume ha rivolto critiche, a mio parere, condivisibili S. GASPARRI, *Identità etnica e identità politica nei regni barbarici postromani: il problema delle fonti*, in *Civis / Civitas. Cittadinanza Politico-istituzionale e Identità-Socioculturale da Roma alla prima età moderna*, *Atti del Seminario internazionale Siena / Montepulciano*, 10-13 luglio 2008, a cura di C. Tristano e S. Allegría, Thesan&Turan, Montepulciano (SI) 2008, p. 193 ss., p. 194 part.

influito sui costumi giudiziari di quei Germani che – come i Franchi Sali – furono per secoli, generazione dopo generazione, reclutati nelle strutture militari romane¹⁴.

Da questo punto di vista, l'esperienza tardo-antica si iscrive, in fondo, nel medesimo solco di quella alto e medio-imperiale. Non vi è dubbio che il servizio militare abbia sempre interpretato un ruolo decisivo nell'espandersi della *civitas* e nella romanizzazione delle province. Per Ippolito, nei primi decenni del III secolo, l'attribuzione della cittadinanza romana a uomini di lingue e stirpi diverse non aveva altro fine che la preparazione alla guerra:

Commentario a Daniele 4.8.7 «Ora però la bestia (ossia Roma) che domina attualmente non è una sola gente (*éthnos*), ma da tutte le lingue e da ogni stirpe di uomini la riunisce attorno a sé e fa leva in preparazione della guerra: tutti sono chiamati Romani, ma non tutti sono di una sola regione».

In una prospettiva completamente differente, nel capolavoro dell'oratoria epidittica di epoca imperiale, Elio Aristide, nell'*Encomio di Roma*¹⁵, propone in fondo il medesimo quadro. Ancor più prossimo allo spirito che anima le considerazioni di Ippolito è, nell'*Agricola*, il discorso pronunciato, secondo Tacito, dal capo britanno Calgaco¹⁶:

¹⁴ Sul tema indicazioni in S. KERNEIS, *Guerre et droit à Rome. De la discipline des camps au droit pénal militaire*, in *Droit et Cultures* 45 (2003/1) pp. 141-158; EAD., *Le pacte et la loi. Droit militaire et conscience franque à la fin de l'Empire romaine*, in *Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot, Études réunies par Giles Constable et Michel Rouche*, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 2006, pp. 129 – 146; L. LOSCHIAVO, *Figure di testimoni e modelli processuali tra Antichità e primo medioevo*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 75-109, part.; ID., *La risoluzione dei conflitti in età altomedievale: un excursus storiografico*, in P.A. BONNET – L. LOSCHIAVO (a cura di), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico* (Atti del Convegno di Teramo, 21-22 aprile 2004), E.s.i., Napoli 2009, pp. 91 ss., 109 s. e ntt. 56 e 57, ove altra bibl. Sul tema vd. anche, con particolare riferimento alle *Ex Ruffo leges militares* (Νόμοι στρατιωτικοί), V. GIUFFRÈ, «*Iura*» e «*Arma*», ora in *Lecture e ricerche sulla "Res Militaris"* II, Jovene, Napoli 1996, p. 489 ss.; Id., *Dal diritto romano al diritto bizantino*, ora in *Lecture* II cit. p. 535 ss.

¹⁵ § 75 «In cosa consiste dunque la leva e in che modo viene effettuata? Percorrendo tutto il territorio a voi soggetto, avete cercato uomini che fossero in grado di prestare questo servizio e, una volta trovati, li avete staccati dalla loro patria e contemporaneamente avete dato loro in cambio la vostra stessa cittadinanza: così, in séguito, essi stessi si sono vergognati di dichiarare il loro paese d'origine. Nel medesimo momento in cui li avete fatti diventare cittadini, li avete dunque fatti diventare anche soldati, in modo tale che gli abitanti dell'Urbe non prestano il servizio militare, ma quelli che lo prestano sono nondimeno cittadini: non appena hanno preso servizio, hanno infatti perso la loro patria di origine, ma sono diventati, a partire da quello stesso giorno, cittadini e custodi della vostra» (trad. it. F. FONTANELLA, *A Roma. Traduzione e commento*, Edizioni della Normale, Pisa 2007). Vd. anche §§ 76-78.

¹⁶ I capp. 30-32 dell'*Agricola* costituiscono una terzina chiaramente articolata, da leggere, tuttavia, in stretta connessione con i successivi 33-34, riportanti il discorso d'Agricola e il riepilogo dei suoi sette anni in Britannia. Forse, anche in questo caso, il paradigma sul quale Tacito ha costruito il "discorso di Calgaco" potrebbe individuarsi in Sallustio, e, in particolare, nella 'Epistola di Mitridate al re Arsace': *Hist.* 4. Fr. 69 (Reynolds pp. 198-201): Cfr. F. GIANCOTTI, *Strutture delle monografie di Sallustio e di Tacito*, D'Anna, Messina-Firenze 1971, p. 235 ss. Sul punto vd. A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 91 s., per il quale, i due testi propongono un'oggettiva contiguità.

Agricola 32.1 «I Romani, fatti grandi dai nostri dissensi e dalle nostre discordie, volgono gli errori del nemico a gloria del proprio esercito: il quale, composto di popoli diversissimi, come è tenuto insieme dalla fortuna prospera, così si dissolverà nell'avversa: a meno che voi crediate vincolati dalla fede e dall'affetto i Galli e i Germani e – mi vergogno a dirlo – molti dei Britanni, anche se ora prestano il sangue alla tirannide altrui ...»¹⁷.

L'insediamento di genti decimate e sconfitte in regioni frontaliere, di solito spopolate, per reclutarvi guerrieri da inserire o in reparti inter-etnici (secondo la prevalente tradizione del principato) o in unità etnicamente caratterizzate (così come emerge dall'esame della *Notitia Dignitatum*¹⁸), propone, in epoca tardo-antica, peculiarità inassimilabili alle prassi seguite nel corso del cosiddetto principato. E si deve convenire, pertanto, con un dato opportunamente segnalato da un eminente storico delle Gallie merovingiche e altomedievali, come Karl Ferdinand Werner¹⁹: gran parte dei gruppi di popolazioni barbare in Gallia non appartengono né alle grandi invasioni, né al reame merovingio, ma alla colonizzazione di *laeti* e di *dediticii*²⁰ germanici organizzata dall'amministrazione militare romana.

Le regole romane dell'acquartieramento, durante gli spostamenti di massa delle popolazioni, attrassero perfino l'attenzione – come emerge da un'intervista rilasciata nel 1982 – di Carl Schmitt: «su questo tema esiste una splendida letteratura ... <che traccia> paralleli tra l'acquartieramento e i moderni problemi del diritto del lavoro ... I giuristi positivi non hanno compreso che le radici di questo fenomeno (lo scambio di operai specializzati) risiedono già nel diritto romano relativo alla trasmigrazione delle popolazioni»²¹.

¹⁷ Tac. Agr. 32.1 *nostris illi dissensionibus ac discordiis clari vitia hostium in gloriam exercitus sui vertunt; quem contractum ex diversissimis gentibus ut secundae res tenent, ita adversae dissolvent; nisi si Gallos et Germanos et (pudet dictu) Britannorum plerosque, licet dominationi alienae sanguinem commodent, diutius tamen hostis quam servos, fide et adfectu teneri putatis ...*

¹⁸ Una ricognizione di *Not. Dign. Occ. V Insignia illustris Magistri peditum* lascia emergere numerosi riferimenti a unità che assumono il proprio nome da un etnico. Vd. anche *Not. Dign. Occ. XLII*.

¹⁹ K.F. WERNER, *Les Origines. Histoire de France*, Fayard, Paris 1984, p. 251. Vd. anche TH. ANDERSON JR., *Roman Military Colonies in Gaul, Salian Ethnogenesis and the forgotten Meaning of Pactus legis Salicae 59.5*, in *Early Medieval Europe* 4.2 (1995) pp. 129-144.

²⁰ Per le nozioni di *laeti* e *dediticii* vd., *infra*, ntt. 22 e 23.

²¹ *Un giurista davanti a se stesso. Intervista a Carl Schmitt* (a cura di Fulco Lanchester), in *Quaderni costituzionali* 1 (1985) pp. 5-34, ora in C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Neri Pozza, Vicenza 2005, pp. 169-170. Un cenno all'istituto dell'acquartieramento già in C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «ius publicum Europaeum»*, trad. di E. Castrucci, cura edit. di F. Volpi, trad. it. Adelphi, Milano 1991, pp. 39-40. In quest'intervista Carl Schmitt fece un esplicito riferimento alle ricerche, sull'acquartieramento di Alvaro D'Ors: «... D'Ors è un giurista così originale ed è riuscito a operare una scoperta, tracciando paralleli tra l'acquartieramento e i moderni problemi del diritto del lavoro ...». Tra i tanti scritti dell'illustre studioso spagnolo riconducibili a questo tema, è probabile che lo Schmitt si riferisse, in primo luogo, ad A. D'ORS, *Estudios Visigóticos II. El Código de Eurico. Edición, Palingenesia, Indices*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Delegación de Roma, Roma-Madrid 1960, p. 173 ss. Un ampio quadro del dibattito storiografico sull'istituto dell'*hospitalitas* in W.A. GOFFART, *Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman Empire*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2006, p. 119 ss., con ampia bibl. Una critica non pregiudiziale delle ipotesi del Goffart (così come esse erano state formulate in *Barbarians and Romans. A.D. 418-584. The Techniques of*

La condizione dei Germani e degli altri barbari al servizio di Roma poteva variare in misura notevole. Ma, nelle fonti, si distinguono nettamente due gruppi: da un canto coloro i quali, all'atto dell'iscrizione nei ranghi, erano garantiti da un trattato e, perciò, definiti federati; dall'altro quanti, arruolati con la forza, erano ordinariamente designati, nelle fonti di IV e V secolo, dal nome di *dediticii*, un termine che marcava la loro assoluta soggezione e che ricorre anche nel Codice Teodosiano²². È forse possibile identificarli con quei soldati chiamati *laeti*²³ da alcune costituzioni tramandateci dalla medesima compilazione: un termine, di probabile origine germanica, che connotava individui di condizione inferiore.

Ordinariamente i federati ricevevano il soldo. Al contrario *dediticii* e *laeti* ottenevano terre da coltivare. Essi conservavano tutti i loro legami di natura familiare, proprio perché le formazioni militari, così reclutate, dovevano perpetuarsi attraverso un servizio ereditario. I figli dei *laeti* non avrebbero goduto della terra letica²⁴ se non fossero divenuti, a loro volta, soldati. Ciascuno di questi corpi sarebbe stato dislocato – è un'opinione di Jean-Pierre Poly²⁵ che non si discosta, però, da alcune ipotesi già formulate, alla fine del XIX secolo, dal Fustel de Coulanges²⁶ – in una regione, formando, a un tempo, un battaglione e un villaggio. Secondo alcuni interpreti del *Pactus legis Salicae*, sarebbe di origine militare anche una regola che tanta parte ha avuto, a partire dal XIV secolo, nelle vicende del Regno di Francia; quella norma che aveva escluso le figlie femmine dalla

Accommodation, Princeton University Press, Princeton N.J. 1980) è in CH. WICKHAM, *La società dell'alto medioevo. Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII*, trad. it. Viella, Roma 2009, pp. 111-113. Per una sintesi sui meccanismi istituzionali che hanno regolato l'installazione delle popolazioni barbariche nell'Occidente romano, tra V e VI secolo, vd. J. DURLIAT, *De l'Antiquité au Moyen-Âge. L'Occident de 313 à 800*, Ellipses Édition Marketing, Paris 2002, p. 65 ss., a p. 186 riferimenti bibliografici.

²² Vd., per esempio, CTh. 7.13.16 (17 apr. 406 – Ravenna). Vd., *infra*, nt. 23.

²³ Cfr. Pan. Lat. (Lassandro) 4 (8) 21.1, per Costanzo Cesare, Treviri 297: ... *sicut postea tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Trevirorum arva iacentia Laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus excoluit, ita nunc ...*; *Not. Dign. Occ.* XLII 33-70; CTh. 7.20.10 (23 dicembre 369 – Treveri [Augusta Treverorum]) sui *praefecti laetorum*; CTh. 7.20.12 (30 gennaio 400 – Mediolanum); CTh. 13.11.10 (5 aprile 399 – Mediolanum); in Nov. Severi 2.1 (25 settembre 465), dei *laeti* si parla come *corpora publicis obsequiis deputata*; *Amm. Marc.* 16.11.4; 20.8.13; 21.13.16; Zosimo 2.54.1 (una testimonianza sulle origini dell'usurpatore Magnenzio). La *Notitia Dignitatum* permette di identificare due prefetture letiche a nord delle Ardenne: *Not. Dign. Occ.* XLII, 39 e 43; *Item praepositurae magistrum militum praesentali<s> a parte peditum ... Praefectus laetorum Nerviorum, Fanomantis Belgicae secundae ... Praefectus laetorum Lagen<s>ium prop<e> Tungros Germaniae secundae*. *Bibl.* in S. Kerneis, *Le pacte et la loi. Droit militaire et conscience franque à la fin de l'Empire romaine* cit. pp. 131 – 135. Sul piano generale altra lett. anche in M. Cesa, *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, Edizioni New Press, Como 1994, p. 8 e nt. 8. *Laeti* sarmati furono insediati in Italia da Costantino: Anon. Val. 32. Un ampio quadro di fonti in A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero Romano (284 – 602 d.C.)* II, trad. it. Il Saggiatore, Milano 1974, p. 855 s., 1117 s. Altre indicazioni in K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei Barbari* cit. p. 187 ss.

²⁴ Un riferimento alle *terrae laeticae* in CTh. 13.11.10 (5 aprile 399 – Mediolanum).

²⁵ J.P. POLY, *La corde au cou* cit. p. 289 ss.

²⁶ N.D. FUSTEL DE COULANGES, *Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France. L'invasion germanique et la fin de l'Empire, revue et complétée sur le manuscrit et les notes de l'auteur par C. Jullian, deuxième édition*, vol. II, Hachette, Paris 1904, pp. 382 – 391. Un cenno a questi eventi anche in ID., *Il potere presso i Romani*, trad. it. in Biblioteca di Storia Economica diretta da Vilfredo Pareto, pubbl. in estr. da Arnaldo Forni, Bologna 1983, p. 711.

successione nella *terra Salica*²⁷: LIX *De alodis* § 6 (Eckhardt *M.G.H.* LLI 4.1, 1962) *De terra vero Salica nulla in muliere <portio aut> hereditas est, sed ad virilem sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertineat.*

Gli imperatori della fine del III secolo avrebbero generalizzato una prassi già applicata limitatamente in età tardo-antonina. Essi ripopolarono regioni deserte con parti di tribù frontaliere decimate dall'esercito, i cui guerrieri, per evitare lo sterminio o la pura e semplice riduzione in schiavitù, avrebbero accettato di affidarsi alla benevolenza dell'Imperatore.

Dipendenti conservati in vita dopo la sconfitta²⁸ – da qui proverrebbe il loro nome germanico di *laeten* (si pensi al tedesco *lassen*), ossia di 'lasciati' – esistevano già nel mondo germanico: essi coltivavano la terra, portando le armi e combattendo per i vincitori divenuti loro signori. A questa medesima pratica hanno fatto ricorso anche gli Imperatori. Per le regole del diritto romano, costoro sarebbero stati *dediticii*, proprio perché *dediti in fidem*, sconfitti e alla mercé del vincitore²⁹. Nel corso del IV secolo essi furono stabiliti, come si è già rilevato, in gruppi sempre più compatti in aree definite. Colà, tra le prime generazioni traumatizzate dalla sconfitta e fedeli alla parola data, gli ispettori imperiali potevano reclutare, senza difficoltà, validi guerrieri, motivati talvolta anche dalla speranza, soprattutto se si trattava di esponenti delle aristocrazie tribali, di ottenere la cittadinanza e di ascendere ai gradi più elevati della gerarchia militare: come del resto avvenne più di una volta, in specie nel corso del IV secolo³⁰. Difatti fino

²⁷ J.P. POLY, *Terra Salica. De la société franque à la société féodale: continuité et discontinuité*, in J. Perez – S. Aguadé Nieto (a cura di), *Les origines de la féodalité. Hommage à C. Sanchez Alborno*, Casa de Velasquez, Madrid 2000, pp. 183-196, ritiene di origine militare romana anche questa regola, ossia quella che imponeva l'esclusione delle figlie femmine dalla successione. Assume tale linea interpretativa anche W.E. VOSS, *Vom römischen Provinzialrecht der Spätantike zum Rechtsgang des frühen Mittelalters*, in H. SIELMS – K. NEHLSSEN – V. STRYK – D. STRAUCH (a cura di), *Recht im frühmittelalterlichen Gallien. Spätantike Tradition und germanische Wervorstellungen*, Böhlau, Köln 1995, pp. 73-108; TH. ANDERSON JR., *Roman Military Colonies in Gaul, Salian Ethnogenesis and the forgotten Meaning of Pactus legis Salicae* 59.5 cit. 129 ss., 143 part.: la norma (per Anderson 59.5 [p. 130 s.], e non, come in Eckhardt, 59.6) «reflects this legal obligation of military service rather than any ubiquitous Germanic custom». Sull'applicazione, in epoca merovingica (VII secolo), di questa regola cfr. *Marculfi formularum* II 12 (ed. K. Zeumer) *M.G.H. Formulae Merovingici et Karolini Aevi: Diuturna sed impia inter nos consuetudo tenetur, ut de terra paterna sorores cumatribus porcionem non habeant*. Per tale testimonianza devo ringraziare il professor D. Liebs.

²⁸ In effetti, come ha congetturato J.P. POLY, *La corde au cou* cit. pp. 306-310, il nome *Salii* deriverebbe dalla corda (*sal*), che tratteneva, per il collo, i prigionieri, simboleggiando in tal modo la loro completa sottomissione: a riscontro di questa congettura si può invocare la circostanza che, nella *Notitia Dignitatum Occidentis (Insignia viri illustris magistri peditum* 29 (cfr., per altri riferimenti ai *Salii*, anche *Not. Dign. Occ.* 5.62 e *Not. Dign. Or.* 5.51): vd. C. NEIRA FALEIRO, *La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico*, Nueva Roma 25, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2005, p. 327) lo scudo dell'unità dei *Salii* è contrassegnato proprio da un simbolo consistente in un cappio in campo azzurro.

²⁹ Sulla nozione di *dediticus* vd. Gaius 1.14: altre fonti e bibl. in V. MAROTTA, *La cittadinanza* cit. pp. 120-123. In greco – ma la testimonianza di Zosimo 2.15.1 è, senza dubbio, piuttosto tarda – i *dediticii* sono indicati con il termine *δοκίτητοι* (*δοκίτητων βαρβάρων*).

³⁰ In effetti, per quanto emerge da Procopius *Bella* 5.12.12-19; 5.11.29, i Fanchi *Salii*, ancora al tempo di Clodoveo, avrebbero conservato le divise tipiche dei Romani e, in particolare, le loro caratteristiche calzature: vd. B.S. BACHRACH, *Procopius and the Chronology of Clovi's Reign*, in *Viator* 1 (1970) pp. 22-24. E viene in mente, a tal proposito, anche una celebre iscrizione funeraria, ritrovata ad Aquincum (Budapest), che proclama: *Francus ego civis, Romanus miles in armis* (CIL 3.3576).

all'usurpazione di Magno Massimo nel 383, gli ufficiali superiori dello stato maggiore dell'esercito d'Occidente furono in gran parte o Franchi o di origine franca³¹.

Se tutto quel che si è detto corrispondesse al vero, allora il *Pactus legis Salicae*, tra le tante leggi barbariche applicate in epoca alto-medievale, proporrrebbe la peculiarità di coincidere, almeno in alcuni dei suoi nuclei fondamentali, con una *lex data*, redatta, per iniziativa dello Stato-maggiore imperiale, al fine di regolare la condotta degli ausiliari Franchi, *dediti in fidem* e installati in Toxandria, una regione compresa negli attuali confini dei Paesi Bassi e del Belgio e identificabile, benché tale materia sia ancora oggetto di dibattito, con il Nord Brabante e altre aree a ovest del delta del Reno³². Successivamente il nucleo fondamentale della legge salica sarebbe stato rimaneggiato a più riprese. Il suo testo, nella più antica delle differenti versioni tramandateci, rimonta, in effetti, ai primi decenni del VI secolo.

Se le cose potessero davvero rappresentarsi in questi termini, perpetuare il luogo comune, per il quale la legge salica propone il prototipo della legge etnica barbara, sarebbe davvero arduo.

Jean-Pierre Poly³³ ha riconosciuto nei quattro personaggi (Wisogast = Gaiso, Arogast = Arbogaste, Salegast = Salia e Widogast = Vitta³⁴) citati nel preambolo della legge alcuni capi militari di origine franca della metà del IV secolo. Questo studioso ha identificato il *Pactus legis Salicae* con un atto unilaterale del potere romano – una *lex data* come si è visto – imposto per metter fine alla catena ininterrotta di faide e vendette. La legge salica corrisponderebbe, in questa prospettiva, a un compromesso tra il costume gentilizio dei Franchi, fondato sulla vendetta, e le esigenze dell'ordine pubblico romano che, attraverso il ricorso a compensazioni determinate da una tariffa o ad altri strumenti di composizione delle liti, intendeva costringere i suoi *laeti* barbari a trovare soluzioni pacifiche alle loro controversie.

Se, come si è congetturato, nel nucleo originario del *Pactus legis Salicae* fosse possibile riconoscere un regolamento militare, si comprenderebbe anche il motivo per il quale esso, più di una volta, preveda, per risolvere le liti conseguenti a

³¹ Un quadro generale è in M. WAAS, *Prosopographie der Germanen im römischen Dienst des 4 Jahrhunderts nach Christ*, Rudolf Habelt, Bonn 1965.

³² Amm. Marc. 17.8.3: nel 358 i Salii inviarono una delegazione a Giuliano per chiedere di poter rimanere in pace sulle terre della Toxandria. È probabile che Costanzo II, già in precedenza, avesse sistemato i Salii in questa regione: vd. R. MACMULLEN, *La corruzione e il declino di Roma*, trad. it. Il Mulino, Bologna 1991, p. 379.

³³ J.P. POLY, *La corde au cou* cit. p. 293 ss.; una ricognizione più recente in ID., *Le premier roi des Francs. La loi salique et le pouvoir royal à la fin de l'Empire*, in *Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot* cit. pp. 97 – 128, pp. 97 – 99 part.

³⁴ ECKHARDT M.G.H. LLI 4.1, 1962: *Pactus Legis Salicae* Prolog. § 2 *Extiterunt igitur inter eos electi de pluribus viri quattuor his nominibus: Uisogastus, Arogastus, Salagastus et Uidogastus < ... >, qui per tres mallos convenientes omnes causarum origines sollicitate discutientes de singulis iudicium decreverunt hoc modo.* Gaiso = Wiso: vd. *PLRE* I p. 612; Arbogaste: vd. *PLRE* I p. 95; Salia: vd. *PLRE* I p. 795; cfr. anche Ammiano 29.1.26; Vitta: vd. *PRLE* I pp. 626 e 622.

determinate infrazioni, l'impiego dell'ordalia dell'acqua bollente (*iudicium aenei* o *iudicium aquae ferventis*) o del bollitore³⁵. Quest'ultimo era un mezzo di risoluzione dei conflitti e delle liti in uso da tempo in molte aree periferiche dell'Impero – in Britannia e nelle regioni renane delle Gallie – e vi si faceva ricorso probabilmente, nell'amministrazione della giustizia tra gli ausiliari, già a partire dai primi decenni del III secolo.

Valerio Marotta

³⁵ Cfr. ECKHARDT *M.G.H.* LLI 4.1, 1962: *Pactus Legis Salicae* 14 § 2 (ma si tratta, forse, di una glossa introdotta solo successivamente nel testo); 16 § 5; 53 § 1 e 53 § 7; 56 §§ 1-3. Vd. anche 64 § 1 e 73 §§ 5-6.